CONCERNENTE I REQUISITI DI ISTRUZIONE DEI FANCIULLI PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653

Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento non frequentino la scuola o manchino in un mese a piu' della meta' delle lezioni, sara' inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verra' versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del Comune.

Tale ritenuta sara' applicata dal R. ispettore scolastico. E' ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione scolastica.

Versione in vigore dal 7 settembre 1913, non più in vigore dal 12 maggio 1934 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-requisiti-di-istruzione-dei-fanciulli-per-l-ammissione/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-aprile-1934-n-653/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it